

I TEMPI DEL GIUDIZIO DI RINVIO IN MATERIA CAUTELARE SECONDO L'INTERPRETAZIONE DELLE SEZIONI UNITE

Guido Colaiacovo



Cass., sez. un., 16 luglio 2020, informazione provvisoria

Le Sezioni unite sono intervenute a comporre il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità sull'interpretazione dell'art. 311, comma 5-*bis*, c.p.p.

Dall'informazione provvisoria diffusa al termine dell'udienza si apprende che è stato enunciato il principio di diritto secondo il quale: «nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura cautelare personale, il procedimento di riesame si svolge seguendo le stesse scadenze temporali e con le stesse sanzioni processuali previste dall'art. 309, commi 5 e 10, c.p.p., con inizio di decorrenza dei relativi termini dal momento in cui gli atti trasmessi dalla Corte di cassazione pervengono alla cancelleria del tribunale».